SLIDE 1

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

INCONTRO A CURA

DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Venerdì 26 gennaio 2024

La predisposizione delle C.U dei collaboratori e lavoratori sportivi.

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Termini di presentazione

Le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro:

- il 16.3.2024, che coincide con quello previsto per la consegna al contribuente, se rilevanti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, come ad esempio:
  - i redditi di lavoro sportivo (ex art. 28 del D.lgs 36/2021);
  - i redditi di collaborazioni amministrativo-gestionale (ex art. 37 del D.lgs 36/2021).
- il 31.10.2024 (termine di presentazione del modello 770/2024), se non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni Uniche riguardanti:
  - i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
  - i redditi esenti (ex artt. 67, co. 1, lett. m), e 69 del TUIR).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Modalità di presentazione

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica

La sanzione amministrativa prevista per l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle CU ammonta a 100 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del D.lgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 19.2.2015 n. 6, punto 2.6, ha sostenuto che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.lgs. 472/97), in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La doppia figura del collaboratore e del lavoratore sportivo

Limitatamente al solo anno 2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 in data 1° luglio 2023, si sono generati due distinti periodi, in relazione ai quali sono sorti due differenti rapporti di collaborazione tra enti sportivi e soggetti lavoratori:

- Il primo periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, caratterizzato da rapporti di collaborazione sportiva, rientranti nell'ambito dei redditi diversi;
- Il secondo periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre, in relazione al quale sono sorti dei rapporti di lavoro sportivo, assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Per tale motivo, per il solo anno 2023, sarà necessario predisporre due distinte certificazioni (o quantomeno una sola certificazione ma con due distinte sezioni) per riepilogare i redditi erogati nel primo semestre del 2023 e quelli erogati nel secondo semestre del medesimo anno.

La certificazione del collaboratore sportivo

La sezione che interessa i collaboratori sportivi, dotati o meno di partita IVA, è quella relativa alla «**Certificazione lavoro autonomo, provvisioni e redditi diversi**».

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale
TIPOLOGIA REDDITUALE	1

Tipologia reddituale

Punto 1, Causale:

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

N 1 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023:

- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche da parte dei collaboratori tecnici;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);

N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir).

SLIDE **8**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

DATI FISCALI

	Anno 2	Anticipazione 3 ☐	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	Ritenute a titolo d'imposta 10		Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
	Addizionale regionale a titolo d'imposta 13		Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 16		Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
	Ritenute operate anni precedenti 19		Spese rimborsate 20	Ritenute rimborsate 21
	Somme restituite al netto della ritenuta subita 22			

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punto 4, Ammontare lordo corrisposto:

Va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta; In relazione alla tipologia reddituale individuate dal codice "N1" del punto 1, devono essere ricomprese anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR), le quali devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tale modalità deve essere seguita anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000,00.

In relazione alle somme individuate dai codici "A" e "N3" del punto 1, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 15.000,00.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punto 4, Ammontare lordo corrisposto:

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all'articolo 1, della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punto 5, Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale:

Se il percipiente è un **soggetto non residente**, si devono indicare le somme non assoggettate a ritenuta per effetto dell'applicazione del regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punto 6, Codice:

Va indicato il codice:

- 20 - nel caso di prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l'art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00;
- 21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- 22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (art. 67, co. 1, lett. m), TUIR);
- 24 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punto 7, Altre somme non soggette a ritenuta:

Vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 5 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

Punto 8, Imponibile:

Deve essere indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 5 e 7.

Punto 9, Ritenute a titolo d'acconto:

Deve essere indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

Punto 10, Ritenute a titolo d'imposta:

Deve essere indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punti 12 , Addizionale regionale a titolo d'acconto, e 13, Addizionale regionale a titolo d'imposta:

Devono essere compilati solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice "N1", in tal caso va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Punti 15, Addizionale comunale a titolo d'acconto, e 16, Addizionale comunale a titolo d'imposta:

Devono essere compilati solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice "N1", in tal caso va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Esposizione dei Dati Previdenziali

DATI PREVIDENZIALI

Codice fiscale Ente previdenziale 29	Denominazione Ente previdenziale 30	
Codice azienda 32	Categoria 33	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34	Contributi previdenziali a carico del percipiente 35	Altri contributi 36
Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38	Contributi versati 39

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Dati previdenziali

Punto 29: indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Punto 30: indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Punto 32: indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Punto 33: indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente: **codice V** - INPS Gestione ex Enpals.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del collaboratore sportivo

Punti 34, Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante, e 35, Contributi previdenziali a carico del percipiente:

per gli iscritti all'INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A".

Punto 38, Contributi dovuti:

indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 39, Contributi versati:

indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sosti-tuto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

La sezione che interessa i lavoratori sportivi, relativamente ai compensi loro erogati a far data dal 1° luglio 2023 ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, è quella relativa alla «**Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**».

Va in particolare, compilata l'ultima parte, denominata ''**Redditi di lavoro sportivo**''.

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

L'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Il comma 6 dell'articolo 36 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (e fino all'età di 23 anni anche nell'area del professionismo) non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Il successivo comma 6-ter prevede che al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

Sia per il comma 6 che per il comma 6 ter l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

Esposizione dei dati fiscali

L'esposizione dei dati fiscali deve avvenire compilando i seguenti punti:

Punti 781 e 784: va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

Punti 782 e 785: va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

Punti 783 e 786: vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

E' stata introdotta la nuova SEZIONE 3 bis, denominata «Inps GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate -

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e/o dall'art. 67 comma 1 lett. l), compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

Si precisa che non rientrano tra i lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

I contratti di collaborazione amministrativo-gestionale

Sono inoltre ricompresi nella medesima sezione i soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2021, che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c., avente ad oggetto l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Si ricorda che non rientrano tra i soggetti disciplinati coloro che forniscono attività di carattere amministrativo gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziall

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Imponibile contributivo	Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato
53	54	55	56	57

Contributi versati	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens		Tipo rapporto	Altro tipo rapporto
	Tutti	Tutti con l'esclusione di		
58	59 T	60 G F M A M G L A S O N D	61	62

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

Esposizione dei dati previdenziali ed assistenziali

I compensi erogati devono essere così esposti:

- **Al punto 53** – Compensi Totali corrisposti a Parasubordinati Sportivi e figure assimilate del settore dilettantistico. indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno (dal 1 luglio 2023). Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2023 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2024 ma relative all'anno 2023 così come previsto dall' art. 51, comma 1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall'art. 50, comma 1, lett. C-bis del TUIR. Ai compensi erogati quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l) per le attività sportive e similari non si applica quanto sopra specificato;
- **Al punto 54** – Imponibile contributivo – indicare l'imponibile contributivo totale nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2023 ad euro 113.520,00 in base alle disposizioni vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2023 e di cui all'art. 35 comma 6 e 7 del D.Lgs 36/2021;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

- **Nel punto 55** – Imponibile IVS – indicare l'imponibile previdenziale ai fini dell'assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Si ricorda che il comma 8-ter dell'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o 24%) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo.
- **Nel punto 56** - Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l'anno 2023 sportivi dilettantistici e figure assimilate
- **Nel punto 57** – Contributi a carico del parasubordinato – indicare il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o notula.
- **Nel punto 58** – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

I punti 59 e 60 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS – riguardano le ¬denunce dei compensi effettivamente erogati ai parasubordinati e trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

- il punto 59 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel punto 60 (alternativo al punto 49) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

Nel **punto 61 - Tipo Rapporto - e punto 62 - Altro tipo rapporto** - occorre indicare il codice "tipo rapporto" così come previsto.

D1 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.

D2 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.

D3 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

La certificazione del lavoratore sportivo

D4 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE D.Lgs. 36/2021 art. 37 – rapporti amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.

D5 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.

D6 - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – riforma dello sport.

D7 - LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA' RETRIBUITA - D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport.